

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

«Blocchi sottratti» si torna in tribunale

Una sentenza della Cassazione e una vicenda, complessa, che parte da una denuncia per la sottrazione di una partita di blocchi pregiati. C'è una archiviazione davanti al giudice per le indagini preliminari

ma, adesso, con sentenza del dicembre scorso, la suprema corte accoglie il ricorso e rimanda gli atti in tribunale per un approfondimento. Insomma la vicenda dovrà essere chiarita. / IN CRONACA

IN CASSAZIONE

«Blocchi di marmo pregiato sottratti» Carte bollate fra big del lapideo

Partita "sparita" nel 2016, la suprema corte annulla il decreto di archiviazione (primo grado) e rimanda gli atti al tribunale

Alessandra Vivoli

CARRARA. Si scopre da una sentenza delle Corti di Cassazione (sezione 2 presidente Matilde Cammino, relatore Giuseppe Coscioni) di una controversia fra due grosse aziende del marmo. Controversia legata a una partita di blocchi che secondo l'accusa sarebbe stata sottratta da un'azienda a danno dell'altra.

Trattandosi di materiale pregiatissimo si tratta di cifre considerevoli per cui si è finiti davanti ai giudici.

La Cassazione, con la sentenza del 20 dicembre scorso, in sostanza ha accolto il ricorso presentato dalle parti lese di questa vicenda (la Igf) e, nel fascicolo (contro ignoti) esorta a approfondire quanto accaduto. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Massa per l'ulteriore corso.

LADENUNCIA

La storia parte da un decreto di archiviazione emesso il 2 novembre del 2016 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Massa.

Archiviazione di una denuncia presentata dalla Igf (le parti lese sono Giacomo Sacchelli e Gualtiero Vaneli) ai sensi dell'articolo 640/646 (i reati ipotizzati sono quelli di truffa e appropriazione indebita) nei confronti di una seconda azienda che avrebbe sottratto blocchi di marmo, «in frode a un contratto stipulato fra le due aziende» così si legge nella ricostruzione messa nero su bianco dalla Cassazione.

L'ARCHIVIAZIONE DAL GIP

A seguito della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero il 31 maggio del 2016, era stata depositata, il 10 giugno dello stesso anno, opposizione ma era stata disposta - e qui si entra nel tecnico - archiviazione "de plano" (senza alcuna difficoltà) con decreto del 2 novembre 2016. Il difensore ne aveva avuto conoscenza solo il 25 ottobre dell'anno seguente, il 2017: e sarebbe proprio questo il punto tecnico per cui il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte nelle quali chiedeva l'annullamento del decreto impugnato.

IL RICORSO

Secondo la Corte di Cassazione, per quel che riguarda il merito della vicenda (che è ancora tutta da chiarire e della quale si occuperà adesso il tribunale) risulta che «il giudice delle indagini preliminari ha disposto l'archiviazione del procedimento senza considerare in alcun modo l'opposizione, depositata in Cancelleria prima dell'emissione del decreto di archiviazione».

«Il giudice - si legge nella sempre nella sentenza della Corte di Cassazione del dicembre scorso - è tenuto a indicare specificamente le ragioni per cui le investigazioni prospettate non siano ritenute rilevanti per il procedimento».

SITORNA IN TRIBUNALE

Di fatto, tecnicamente, la Corte di Cassazione ritiene violato il diritto al contraddittorio della persona offesa e quindi trasmette gli atti per un ulteriore corso al tribunale di Massa, e in particolare all'ufficio del giudice per le indagini preliminari. —

© BY-ND-AL/UNI/DRITTI RISERVATI



Una vicenda
complessa
e una serie
di passaggi tecnici



La sede della Igf (foto d'archivio)